Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 30 gennaio 2023

Oggetto: **Definizione delle controversie pendenti e annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione - Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore diciotto e minuti tre nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	*Presente*
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	Sì
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Sì
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Giust.
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Sì
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Giust.
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	*7*
Totale Assenti:	*3*

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere	*Esito*	*Data*	*Responsabile*
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	25/01/2023	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	25/01/2023	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 1 in data 10/01/2023

ad oggetto: ***Definizione delle controversie pendenti e annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione - Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197***

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ed in particolare i commi da 186 a 205 e da 222 a 229 dell'art. 1 che dispongono in merito:

- alla definizione delle controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria
- all'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dall'amministrazione comunale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione).

Considerato opportuno non applicare le disposizioni ivi contenute ai carichi tributari (comma 227) e alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada (comma 228) iscritte a ruolo a favore del comune nei periodi indicati.

Ritenuto quindi di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopradescritti commi 227 e 228 avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 di detta legge 197/2022 che dispone: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 (diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato.

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi dell’art.1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - non avendo questo comune alcuna controversia tributaria pendente - non trovano applicazione le disposizioni dei commi da 186 a 204 della citata legge 197/2022.

Ai sensi dell’art.1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 questo comune non intende applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 della citata legge 197/2022 che prevedono l’annullamento automatico di cui al comma 222 (per le somme residue di importo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni o di interessi di mora.

Disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.

Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20230130.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 1 in data 10/01/2023 soprariportata

Successivamente, al fine di comunicare il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente	*Il Segretario Generale*
CASALE Luca	*dr.ssa Diana VERNEAU*
Documento firmato digitalmente	*Documento firmato digitalmente*

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Fiano,

Il Segretario Generale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione